

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 19 settembre 1961 del Consiglio di Stato
concernente alcune modificazioni alla legge del 6 maggio 1916
per la istituzione della Banca dello Stato

(del 18 dicembre 1961)

Il Consiglio di Stato ha proposto alcune modificazioni di articoli della legge del 6 maggio 1916 per la istituzione della Banca dello Stato e precisamente modificazioni intese ad allargare il novero e l'estensione delle operazioni bancarie e ad agevolare il compimento di determinate operazioni.

Molto opportunamente il messaggio non ha tralasciato di esaminare le premesse storiche ed economiche e di analizzare l'evoluzione del nostro Istituto di credito cantonale.

E' un dato di fatto che la legge del 1915, emanata in un momento in cui l'opinione pubblica ticinese era scossa dal crollo di alcuni dei maggiori istituti bancari privati, non è più adeguata alle esigenze della nuova situazione economica e dell'attuale congiuntura.

Il Consiglio di Stato ha ora studiato in collaborazione con gli organi dirigenti della Banca alcune modificazioni della legge d'istituzione che permetteranno alla nostra Banca cantonale di inserirsi in modo più intenso nella vita finanziaria ed economica del paese.

Naturalmente, non essendo la legge d'istituzione della Banca che una « legge quadro », sarà indispensabile che il Consiglio d'amministrazione della Banca provveda a una corrispondente e generale revisione del Regolamento per l'esercizio della Banca.

Ora che alla Banca dello Stato verranno date dalla legge competenze più ampie, il regolamento dovrà, mediante opportune modificazioni, soprattutto semplificare le norme procedurali, si da togliere ogni inutile impaccio al compimento delle operazioni. Analogamente sarà forse opportuna una modificazione della struttura organizzativa interna seguendo gli esempi adottati negli ultimi anni nel ramo bancario. Pensiamo a puro titolo esemplificativo alla posizione dell'Ispettorato che dovrebbe dipendere direttamente dal Consiglio d'amministrazione e non già dalla Direzione.

In Commissione della Legislazione si è svolta un'ampia discussione circa la questione sollevata da alcuni commissari, a sapere se sia opportuno allargare il Consiglio d'amministrazione o no.

Da un lato si è sostenuto che un ampliamento della sfera d'affari della Banca deve essere forzatamente accompagnato da un aumento del numero dei consiglieri d'amministrazione. L'aumento si giustificherebbe per il fatto che potrebbe essere assicurata la presenza nel Consiglio d'amministrazione di persone che hanno legami ed influenza nel mondo finanziario ed industriale del Cantone e che di conseguenza potrebbero attirare clienti ed agevolare l'inserimento della Banca nell'attuale congiuntura economica.

Si tratta in altre parole del problema dell'acquisizione degli affari, non già dell'acquisizione spicciola che potrà essere adempiuta da funzionari di banca,

ma dell'acquisizione di relazioni d'affari a un più alto livello; e al proposito si cita l'esempio di Banche dello Stato di altri Cantoni che hanno Consigli d'amministrazione composti di quindici e più membri.

Da un profilo organizzativo si è poi osservato che in un Consiglio d'amministrazione allargato potrebbe esser prevista una Commissione del Consiglio composta di cinque membri con dei compiti più impegnativi e più specifici di quelli attuali. Il « plenum » del Consiglio invece dovrebbe occuparsi con una frequenza di sedute inferiore a quella attuale dei problemi generali di politica finanziaria e aziendale.

Da un altro lato si è opposto — e quest'opinione è prevalsa a maggioranza in Commissione — che un allargamento del Consiglio d'amministrazione, nonostante le eventuali buone ragioni che possono militare in favore, è prematuro sintanto che una precisa proposta non pervenga dagli organi dirigenti della Banca e dal Consiglio di Stato.

Dopo un approfondito esame delle modificazioni proposte dal Consiglio di Stato la sedente Commissione è giunta ad approvare in sostanza tutti i nuovi principi adottati dall'Esecutivo. Le variazioni proposte dalla Commissione della Legislazione concernono questioni accessorie di poco conto e sono esposte e motivate nel commento che segue.

Ad art. 1 del disegno di legge del Consiglio di Stato :

Al terzo capoverso del nuovo articolo 2 della legge d'istituzione della Banca è stato tolto l'aggettivo « private » laddove si accenna all'ingerenza esercitata dal fisco sulle altre banche, inquantochè non si concilia bene con l'aggettivo « altre » che è già sufficiente a chiarire il significato della norma.

Ad art. 2 del disegno di legge del Consiglio di Stato :

Alla lettera c) del nuovo articolo 12 della legge d'istituzione della Banca è stato tolto l'avverbio « eccezionalmente ». Con ciò si è voluto agevolare il credito (o quanto meno impedire un'eccessiva restrizione del credito) a favore di quegli artigiani che pur non essendo iscritti come ditta a registro di commercio danno sicuro affidamento di solvibilità in virtù delle loro qualità morali e professionali e della loro situazione finanziaria. La stessa cosa può dirsi per quel che concerne giovani professionisti all'inizio della loro carriera.

Ad art. 3 del disegno di legge del Consiglio di Stato :

Il nuovo articolo 14 della legge d'istituzione della Banca è stato scisso in due capoversi. Il primo capoverso termina con le parole « ... partecipazioni industriali ». Il secondo capoverso sostituisce la seconda frase dell'articolo proposto dal Consiglio di Stato ed ha il seguente tenore :

« La Banca potrà tuttavia acquistare titoli azionari per ragioni di interesse generale da riconoscersi volta per volta dal Consiglio d'amministrazione ».

La dizione (con l'abbandono dell'avverbio « eccezionalmente ») scelta dalla Commissione vuol significare che l'acquisto di titoli azionari (o — lo diciamo qui nel commento — di titoli economicamente parificabili ad azioni) non necessariamente rappresenta un negozio speculativo o una partecipazione industriale.

Pertanto, non ricorrendo gli estremi nè della speculazione, nè della partecipazione alla creazione di nuove aziende o all'amministrazione aziendale, l'acquisto potrà esser considerato come operazione normale e non già eccezionale come previsto dal progetto del Consiglio di Stato. Unica cautela è quella per cui il Consiglio d'amministrazione (o la Commissione del Consiglio nel caso in cui le

venisse delegata la competenza mediante regolamento) dovrà riconoscere di volta in volta l'interesse specifico attinente all'operazione. Le ragioni d'interesse generale assunte come criterio decisivo non si identificano però con il pubblico interesse o per avventura con l'interesse dell'economia cantonale. Saranno invece la componente degli interessi che si devono valutare in ogni operazione finanziaria avuto riguardo dell'origine e bontà dei titoli, alla situazione economica generale, al mercato del denaro, alla disponibilità e alla situazione di bilancio della Banca, ecc. ecc.

Ad art. 5 del disegno di legge del Consiglio di Stato :

Alla lettera f) del cpv. 2 del nuovo articolo 25 della legge d'istituzione della Banca, la dizione « norme interne » è stata sostituita con il termine « regolamenti », più corretto.

Inoltre dopo la parola « attribuzioni » è stato inserito il genitivo « della direzione » che nel progetto è stato tralasciato verosimilmente per un « lapsus calami ».

Per le considerazioni che precedono, la Commissione propone di accettare con le sole variazioni sopra indicate il disegno di legge così come proposto dal Consiglio di Stato.

Per la Commissione della Legislazione :

Barchi P.F., relatore

Bernasconi P. — Bignasca — Bordoni

— Celio — Coppi — Induni Emilio —

Lafranchi — Papa — Snider

